

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 777)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1571)

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 NOVEMBRE 1959

**Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093,
sull'ordinamento delle Banche popolari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è modificato come segue:

« Per le Banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute

da ciascun socio non può superare le lire un milione;

per le Banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire ».